

COMUNE DI GAMBETTOLA
IV Settore Assetto del Territorio - Lavori Pubblici

**Affidamento in concessione del servizio
delle lampade votive nel Cimitero Comunale**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE**

Committente:
Comune di Gambettola
Piazza Il Risorgimento,6 – 47035 Gambettola (FC)

Progettista:
Arch. Marcello Bernardi
Resp. IV Settore Assetto del Territorio - Comune di Gambettola (FC)

INDICE		
TITOLO 1	CARATTERI GENERALI DELLA CONCESSIONE.....	3
Art.1	Oggetto della concessione.....	3

Art.2	Carattere dei servizi.....	3
Art.3	Ruolo delle parti.....	3
Art.4	Proprietà degli impianti presenti nel cimitero.....	3
Art.5	Durata della concessione.....	3
Art.6	Valore economico della concessione.....	4
Art.7	Categoria dei lavori e dei servizi.....	4
Art.8	Documenti del progetto del servizio.....	4
Art.9	Responsabile della concessione.....	4
Art.10	Coperture assicurative.....	4
Art.11	Cauzione definitiva.....	5
TITOLO 2	NORME DI RIFERIMENTO.....	6
Art.12	Riferimenti normativi specifici.....	6
Art.13	Riferimenti normativi.....	6
Art.14	Riferimenti normativi e regolamenti di carattere regionale.....	7
Art.15	Riferimenti normativi inerenti la manodopera.....	7
TITOLO 3		
Art.16	Prescrizioni di carattere generale.....	7

Art.17	Descrizione fornite nell'ambito della concessione.....	8
Art.18	Manutenzione ordinaria e straordinaria.....	8
Art.19	Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi.....	8
Art.20	Disposizioni in materia di sicurezza.....	9
Art.21	Piano di sicurezza e duvri.....	9
Art.22	Ulteriori competenze, oneri ed obblighi del concessionario.....	9
Art.23	Obblighi ed oneri del concedente.....	10
Art.24	Avviamento.....	11
Art.25	Avvio dell'esecuzione del contratto e consegna degli impianti presenti nel cimitero.....	11
Art.26	Riduzione e sospensione del servizio.....	11
Art.27	Utilizzo degli impianti elettrici.....	11
Art.28	Modifiche agli impianti cimiteriali.....	11
Art.29	Verifiche di conformità.....	12
Art.30	Ultimazione delle prestazioni.....	12
TITOLO 4	DISCIPLINE ECONOMICHE DELLA CONCESSIONE.....	13
Art.31	Corrispettivo per remunerazione delle prestazioni.....	13
Art.32	Canone di concessione.....	13
Art.33	Adeguamento delle tariffe.....	13
Art.34	Penali.....	13
TITOLO 4	DISCIPLINE ECONOMICHE DELLA CONCESSIONE.....	14
Art.35	Appalti a terzi.....	14

Art.36	Interruzione anticipata della concessione.....	14
Art.37	Cessione della concessione	14
Art.38	Recesso della concessione	14
Art.39	Risoluzione della concessione.....	14
Art.40	Risoluzione delle controversie.....	15

TITOLO 1 - CARATTERI GENERALI DELLA CONCESSIONE

Articolo1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio delle lampade votive, la fornitura di energia elettrica ed attiene a:

- 1) la gestione e manutenzione totale degli impianti e delle lampade votive;
- 2) la fornitura di energia elettrica a servizio dell'illuminazione votiva,
- 3) la fornitura di energia elettrica per l'illuminazione dell'ufficio del custode, della camera mortuaria, dei depositi, dei bagni pubblici e della chiesetta.

Eventuali prelievi da parte di artigiani e ditte esecutrici di lavori all'interno del cimitero dovranno essere concordati direttamente con il concessionario.

Il tutto come meglio specificato nel prosieguo del presente capitolato e nella restante documentazione progettuale e di gara.

Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere erogate secondo i modi e i limiti di competenza meglio descritti negli articoli del presente capitolato.

Per quanto attiene in senso generale alle competenze in capo al concessionario si precisa sino da ora che tutte le prestazioni oggetto di concessione sono da espletare secondo i modi delineati dal presente capitolato ed a completo carico del concessionario, pertanto sono da ritenersi comprese nell'offerta che lo stesso ha proposto.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 164 e seguenti del Decreto Legislativo n. 50/2016, la concessione si connota come concessione di servizi.

Articolo 2 - Carattere dei servizi

I servizi oggetto del presente capitolato dovranno essere garantiti con continuità e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore, ovvero per gravi problemi verificatisi a causa della vetustà della rete, per i quali il concessionario è impegnato a ripristinare il servizio il più rapidamente possibile. In tali casi, che non costituiscono titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il concessionario adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza.

Il concessionario dovrà informare tempestivamente il concedente di ogni rilevante circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.

Articolo 3 - Ruolo delle parti

Con la stipula dell'atto di concessione il concessionario diventa titolare dei servizi oggetto del presente capitolato ed assume quindi il compito/dovere di fornire i servizi alla collettività.

Il concedente esercita le funzioni ad esso conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo per assicurare livelli e condizioni di prestazione dei servizi adeguati alle esigenze della popolazione e del territorio, nonché idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico e la qualità ambientale della comunità locale.

Il concessionario provvede alla gestione dei servizi, assumendosene la relativa responsabilità, sollevando il concedente da ogni richiesta per eventuali danni derivanti a terzi da detta gestione.

Articolo 4 - Proprietà degli impianti presenti nel cimitero

La proprietà degli impianti presenti nel cimitero rimane in capo al concedente che la concede parzialmente in uso al concessionario, limitatamente agli impianti di seguito descritti, per tutta la durata della concessione, affinché questi la utilizzi per fornire, alla collettività e al concedente stesso, i servizi oggetto del presente capitolato.

L'amministrazione concedente solleva il concessionario dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone, eventualmente allo stesso dovuto, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degli interventi previsti dalla concessione.

Il concessionario ha facoltà di gestire i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all'articolo 828 - comma 2, del Codice Civile ed il rispetto delle norme del presente capitolato.

I beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dal concedente successivamente alla stipula dell'atto di concessione, potranno essere consegnati al concessionario con le stesse modalità previste nel presente capitolato.

Articolo 5 - Durata della concessione

La concessione avrà la durata di **anni 5 (cinque)**, decorrenti dalla stipula del contratto.

Da tale data decorreranno, quindi, tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del concessionario previsti dal presente capitolato.

Articolo 6 - Valore economico della concessione

Il valore economico presunto della concessione, per la completa e perfetta prestazione dei servizi, come da oneri evidenziati nel presente capitolato e per tutta la sua durata temporale è quantificato in **€ 149.074,50** al netto dell'IVA come meglio specificato all'art. 31 del presente capitolato.

Articolo 7 - Categorie dei lavori e categorie dei servizi

Eventuali lavori di **adeguamento e messa a norma impiantistica** ai sensi degli articoli 61, 108 e 109 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 i lavori di sono classificati nella categoria prevalente di opere **OS 30**. I lavori sottoposti alla disciplina di cui al D.M. 37 del 22/01/2008.

L'esecutore dei lavori dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al DPR 207/2010, regolarmente autorizzata in corso di validità, per categoria ed importo rapportati ai lavori da eseguire.

Articolo 8 - Documenti del progetto del servizio

Il progetto del Servizio di che trattasi è composto dai seguenti elaborati:

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- Relazione tecnica descrittiva;
- Analisi costi-ricavi;
- DUVRI

Articolo 9 - Responsabile della concessione

Per garantire la regolare esecuzione del servizio, il concessionario, entro 20 giorni dalla stipula dell'atto di concessione, dovrà nominare un **responsabile della concessione**, cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare tutte le prestazioni oggetto di concessione.

Tale figura professionale, di provata capacità e serietà, dovrà essere nominato fra il personale del concessionario, dovrà garantire una presenza continuativa nell'espletamento della mansione e dovrà essere munito di regolare delega affinché possa autonomamente interfacciarsi con il concedente per tutta la durata della concessione. La figura professionale adibita a tale mansione dovrà essere dotata di spiccate attitudini ai rapporti interpersonali in quanto costituirà il primo contatto con la cittadinanza che necessita dei servizi.

Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione della concessione, comunicate per iscritto, per fax, o per posta elettronica a detto responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente al concessionario.

Ogni variazione della persona di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente comunicata alla concedente.

Articolo 10 - Coperture assicurative

Il concessionario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati al concedente o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il concedente da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

A tale fine l'appaltatore è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per la copertura di eventuali danni arrecati a terzi nell'intero periodo di durata del servizio e derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività formanti oggetto dell'appalto, comprese - quand'anche non espressamente menzionate - le attività preliminari, complementari ed accessorie, rispetto a quelle principali e prevalenti meglio precisate nel presente capitolato d'onori.

La predetta polizza dovrà essere comprensiva della sezione Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera (RCO), per la copertura assicurativa di quanto il datore di lavoro sia tenuto risarcire agli Istituti assicuratori

e/o previdenziali ovvero ai prestatori d'opera (subordinati e parasubordinati) o ai loro aventi diritto, in conseguenza di infortuni sul lavoro occorsi durante la prestazione del servizio oggetto di appalto.

Ai fini del presente appalto nell'anzidetta assicurazione dovranno risultare qualificati come Assicurati: L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori nonché ogni altra persona di cui gli stessi debbano rispondere a norma di legge e, in ogni caso, qualsiasi soggetto contrattualmente definito che partecipi alle attività che formano parte del servizio oggetto di appalto.

L'anzidetta polizza dovrà prevedere massimali non inferiori rispettivamente a:

- a) **euro 2.000.000,00** per sinistro;
- b) **euro 2.000.000,00** per persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni;
- c) **euro 1.000.000,00** per danni a cose;

e recare le seguenti condizioni estensive minime, in deroga alle eventuali esclusioni d'uso dello stampato

ANIA:

- a) l'estensione del novero dei terzi a:
 - 1. titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
 - 2. professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
 - 3. stagisti, tirocinanti e, in genere, partecipanti ad attività di formazione.
- b) l'estensione dell'assicurazione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene - sia immobile, sia mobile - utilizzato per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto;
- c) l'estensione dell'assicurazione alla responsabilità civile personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo della ditta aggiudicataria, compresa la r.c. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;
- d) l'estensione dell'assicurazione alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque soggetto della cui opera la ditta aggiudicataria si avvalga - indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro - nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- e) l'estensione dell'assicurazione ai danni a cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- f) l'estensione della garanzia Rct ai danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- g) l'estensione dell'assicurazione ai danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- h) l'estensione dell'assicurazione ai danni alle cose in consegna e/o custodia - a qualsiasi titolo o destinazione - all'Assicurato o a persone di cui debba rispondere, e non costituenti dotazione strumentale funzionale all'esercizio dell'attività assicurata;
- i) l'estensione dell'assicurazione ai danni a cose sollevate, caricate o scaricate;
- j) l'estensione dell'assicurazione ai danni a condutture e impianti sotterranei in genere;
- k) l'estensione dell'assicurazione ai danni a cose derivanti da cedimento o franamento del terreno;
- l) l'estensione dell'assicurazione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - nonché da mancato o ritardato inizio di attività o servizi di terzi;
- m) estensione dell'assicurazione ai danni verificatisi dopo l'ultimazione di lavori di installazione, posa in opera, manutenzione o riparazione, in conseguenza della difettosa esecuzione dei medesimi, purché verificatisi entro 12 mesi dalla data documentabile della loro ultimazione (c.d. R.C. Postuma);
- n) l'estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

L'appaltatore dovrà comprovare - producendo all'Amministrazione copia del contratto prima dell'inizio del servizio - l'avvenuta stipulazione dell'anzidetta assicurazione, la quale dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.

A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'appaltatore si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione a ogni sua scadenza.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'aggiudicataria, il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

Ogni onere relativo alla stipula della predetta polizza deve essere considerato a carico del concessionario

La regolare costituzione della presente garanzia assicurativa dovrà essere documentata dal concessionario prima della stipulazione del contratto e dovrà coprire l'intera durata del contratto. In caso di consegna anticipata del servizio la polizza assicurativa dovrà essere prodotta prima dell'inizio del servizio stesso.

In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni il concedente potrà rivalersi anche sulla garanzia fidejussoria di cui all'art. 11 del presente Capitolato.

Articolo 11 – Cauzione definitiva

Il concessionario sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all'articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016, e va presentata in originale al concedente prima della formale sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari ad **€ 15.000,00** (quindicimila euro).

La polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della concessione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del concedente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a "prima richiesta" e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del concedente.

Il concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del concedente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino al termine della concessione ed all'avvenuta riconsegna al concedente di tutti gli impianti oggetto del servizio.

TITOLO 2 - NORME DI RIFERIMENTO

Articolo 12 - Riferimenti legislativi specifici

Le attività oggetto della concessione devono essere condotte sugli impianti in conformità alle Leggi e Decreti Presidenziali e Ministeriali e Regolamenti locali vigenti.

RIFERIMENTI A LEGGI E REGOLAMENTI

- Legge 1 Marzo 1968 n. 186

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

- Legge 10 ottobre 1977 n. 791

Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n.72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.

- Decreto Legislativo 12 novembre 1996 n. 615

Attuazione della [direttiva 89/336/CEE](#) del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla [direttiva 93/68/CEE](#) del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

- Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a, della legge n. 248 del 2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Articolo 13 - Riferimenti normativi

Le attività oggetto della concessione dovranno essere eseguite in conformità alle seguenti specifiche normative:

- CEI 11-1 - Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica.
- CEI 11-8 - Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra.
- CEI 11-17 - Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra.
- CEI 11-17 - Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.
- CEI 11-37 - Guida all'esecuzione degli impianti di terra di stabilimenti industriali per sistemi di I, II e III categoria.
- CEI 23-29 - Cavidotti in materiale plastico rigido.
- CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
- CEI 64-14 e variante V1 - Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori.
- CEI CT 82 - Sistemi di conversione fotovoltaica dell'energia solare.
- CEI 11-20 - Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria. Con particolare riferimento al paragrafo 5.1.
- CEI 61215 - Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri.
- CEI EN 60947-2 (CEI 17-5) - Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: interruttori automatici.
- CEI EN 60898 (CEI 23-3) - Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari.
- CEI EN 60439-2 (CEI 17-13/2) - Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione). Parte 2: prescrizioni particolari per i condotti sbarre.
- CEI EN 60947-3 (CEI 17-11) - Apparecchiature a bassa tensione. Parte 3: interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra sezionatori e unità combinate con fusibili.
- CEI 23-31 - Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e portapparecchi.
- CEI 20-22 - Cavi elettrici.
- CEI 20-35 22 - Cavi elettrici.
- CEI 20-37 22 - Cavi elettrici.
- CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-46) - Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 2-4: prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati.
- CEI EN 50086-2-1 (CEI 23-54) - Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche. Parte 2-1: prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori.
- CEI EN 50086-2-2 (CEI 23-55) - Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 2-3: prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori.
- CEI EN 50086-2-3 (CEI 23-56) - Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 2-1: prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori.
- Guida CEI 0-10 - Guida alla manutenzione degli impianti elettrici.

Articolo 14 - Riferimenti normativi e regolamentari a carattere regionale

Dovranno essere osservate tutte le disposizioni di qualsiasi tipo emanate da locali Organi Istituzionali competenti per territorio, quali (sempre in senso descrittivo e non limitativo):

- L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia competente per territorio.
- L'ARPA.
- Le autorità provinciali e comunali.

Articolo 15 - Riferimenti normativi inerenti la manodopera

Il concessionario è obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti ed occupati nell'espletamento della concessione, il concessionario deve attuare condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolge la concessione stessa, anche se il concessionario non aderisce ad associazioni stipulanti tali accordi o recede da essi.

I lavoratori dipendenti dal concessionario, incaricati di eseguire le proprie mansioni attinenti il servizio concesso, devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

TITOLO 3 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI

Articolo 16 - Prescrizioni di carattere generale

Tutte le prestazioni che il concessionario dovrà eseguire sugli impianti cimiteriali dovranno essere condotte in ottemperanza al presente capitolato e nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale, delle normative specifiche dei vari settori e delle migliori regole dell'arte.

Inoltre le operazioni non dovranno essere d'intralcio per eventuali altri lavori in corso d'esecuzione da parte del concedente (condotte da quest'ultimo direttamente o affidate ad altra impresa), qualunque sia la natura di detti lavori.

La gestione degli impianti presenti nel cimitero effettuata dal concessionario non dovrà in alcun modo ostacolare, limitare o condizionare la normale attività del concedente.

I lavori verranno richiesti dal personale dell'ufficio tecnico generalmente a mezzo di comunicazioni verbali o telefoniche. Le richieste di pronto intervento potranno, altresì, essere effettuate direttamente dagli utenti dei servizi interessati. Il concessionario **ha l'obbligo di provvedere all'esecuzione degli interventi richiesti entro le 24 (ventiquattro) ore lavorative successive alla richiesta stessa.**

Per gli interventi dichiarati urgenti, segnalati dal personale dell'ufficio tecnico o per guasti che possono comportare l'interruzione di un servizio di primaria necessità, il concessionario **ha l'obbligo di effettuare l'intervento entro 4 (quattro) ore dalla richiesta/segnalazione.**

I lavori dovranno proseguire senza interruzione secondo i normali orari di lavoro giornalieri ed, eventualmente, anche nei giorni successivi sino al loro completamento. Data la particolare natura dei servizi interessati si considera incluso nel normale orario di lavoro anche il sabato mattina.

Il concessionario dovrà organizzare un **servizio di pronto intervento o reperibilità, attivo 24 ore al giorno**, in grado di intervenire con immediatezza in caso di emergenze, con proprio personale, anche al di fuori del normale orario di lavoro, nei giorni festivi e prefestivi e per tutta la durata della concessione, al fine di garantire il pronto intervento negli impianti e ridurre al minimo la durata di eventuali disservizi.

A tal fine il concessionario provvederà, a propria cura e spese, a pubblicizzare nell'elenco telefonico un numero verde da utilizzare per la segnalazione di guasti sotto la dicitura " Servizio di illuminazione votiva-Servizio guasti".

Il concessionario è civilmente e penalmente responsabile durante l'esecuzione delle prestazioni di sua pertinenza:

- di eventuali disservizi che avessero ad occorrere su fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, eccetera) di proprietà del concedente o allo stesso in uso a qualsiasi titolo.
- dell'interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo d'attività svolta dal concedente qualunque sia il carattere di detta attività (istituzionale, assistenziale, logistico, eccetera).

Il concessionario dovrà mantenere in esercizio gli impianti cimiteriali a lui affidati secondo le modalità riportate nel presente capitolato.

Articolo 17 - Descrizione delle prestazioni da fornire nell'ambito della concessione

Sono da considerare a tutti gli effetti a carico del concessionario tutte le seguenti prestazioni:

17.1 Lampade votive

Il servizio delle lampade votive dovrà essere operativo 24 ore su 24 ore per tutti i giorni dell'anno; la particolare delicatezza del servizio da svolgere comporta l'approntamento di un'organizzazione modellata sulla funzionalità ed efficienza, senza che questa pregiudichi la particolarità dei luoghi dove si svolgono le prestazioni, la particolarità delle normative vigenti, l'esigenza di conseguire un eccellente risparmio energetico, l'esigenza di abbattere il numero di interventi manutentivi.

Con riferimento agli interventi eseguiti nell'anno precedente il concessionario dovrà comunicare al concedente, **entro il 31 marzo di ogni anno**, l'elenco dei punti luce sostituiti.

17.2 Fornitura di energia elettrica

Il concessionario, con oneri economici a proprio carico, dovrà provvedere alla fornitura dell'energia elettrica necessaria al funzionamento del servizio di tutte le lampade votive e degli impianti elettrici presenti nel cimitero.

Saranno a carico del concessionario gli oneri relativi alla volturazione di tutte le utenze.

I costi della fornitura dell'energia elettrica dei primi mesi del primo anno di gestione eventualmente pagati dal gestore uscente dovranno essere rimborsati entro 30 giorni dalla stipula del contratto di concessione.

17.3 Rapporto annuale sull'andamento della concessione

Il concessionario, al termine di ogni anno solare, dovrà redigere un rapporto sull'andamento della concessione. Da tale rapporto il concedente evincerà l'entità e la natura degli interventi svolti dal

concessionario sugli impianti oggetto di affidamento. Il rapporto dovrà essere consegnato al concedente **entro il 31 marzo dell'anno successivo** a quello a cui si riferisce.

Articolo 18 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria saranno a carico del concessionario. Per manutenzione ordinaria si intende ogni riparazione, ripristino o adeguamento normativo sugli impianti esistenti il cui importo non supera la somma di € 250,00 oltre iva. Gli interventi di importo superiore sono da intendersi di manutenzione straordinaria e pertanto a carico del Comune, con la possibilità che gli stessi vengano svolti direttamente dal concessionario previo parere di congruità dei competenti uffici sulla spesa e sulle modalità di esecuzione degli stessi.

Articolo 19 - Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi

Il personale del concessionario addetto alla gestione dei servizi deve essere in possesso dell'adeguata professionalità e competenza e delle eventuali abilitazioni necessarie.

Il citato personale deve essere addestrato immediatamente e tempestivamente dal concessionario alla conoscenza specifica delle strutture, degli impianti presenti nel cimitero e dei relativi orari e modi peculiari di funzionamento.

Il concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della concessione, e in particolare:

1) dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione del servizio un contratto nazionale di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attività corrispondenti a quelle oggetto del servizio nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi. Tali obblighi vincolano il concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

2) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Il concessionario è obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni, verbali e scritte, ricevute dalla concedente.

Articolo 20 - Disposizioni in materia di sicurezza

I servizi ed i lavori oggetto di concessione devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Il concessionario, che è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81/2008, dovrà trasmettere al concedente, prima dell'inizio del servizio:

- a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17 - comma 1 - lettera a, del Decreto Legislativo n. 81/2008;
- b) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- c) il POS nel caso di esecuzione di lavori prima del loro inizio;

Articolo 21 - Piano di sicurezza e DUVRI

SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Per i servizi di gestione dell'illuminazione votiva e servizi di manutenzione degli impianti il concedente ha predisposto un Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, il quale indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze esistenti nei luoghi in cui opera il concessionario.

I luoghi in cui opera il concessionario sono indicati nel DUVRI.

Tale documento è parte integrante del contratto di concessione ed andrà adeguato in funzione dell'evoluzione dei servizi nel corso della concessione.

Qualsiasi condizione che si dovesse verificare, non contemplata dal DUVRI e comportante rischi da interferenza, dovrà essere tempestivamente segnalata al Direttore dell'Esecuzione che, valutato il caso, adotterà le specifiche misure per eliminare o ridurre l'interferenza.

Articolo 22 - Ulteriori competenze, oneri ed obblighi del concessionario

Oltre a quanto previsto all'articolo 17, con la stipula del contratto, il concessionario si assume, con oneri economici a proprio carico, le seguenti competenze, oneri ed obblighi:

- d) le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto; spese per bolli per gli atti e i documenti che lo richiedono, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, contabilizzazione del servizio di cui alla presente concessione. Così pure s'intendono a carico del medesimo concessionario tutte le spese e le tasse che riguardano, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l'oggetto del medesimo;
- e) le spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per istruire e gestire tutte le pratiche relative all'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, provinciali e altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente capitolato;
- f) le spese per l'organizzazione dei servizi con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere e le spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento;
- g) la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte del concedente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi;
- h) le spese per il personale tecnico, la manodopera, le attrezzature ed i materiali necessari per la gestione, il controllo, la manutenzione ordinaria e più in generale ogni altro adempimento previsto dal presente capitolato;
- i) consentire l'accesso agli impianti negli ultimi 60 giorni di validità del contratto a chi gli succederà nella prestazione, affinché il futuro gestore possa organizzare il nuovo servizio senza danno per il concedente.

In generale il concessionario ha l'obbligo di fornire i servizi oggetto di concessione con la massima diligenza, professionalità e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 23 - Obblighi ed oneri del concedente

Il concedente è obbligato, nei confronti del concessionario, ad espletare le seguenti attività:

- a) comunicare per iscritto al concessionario il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'articolo 299 e seguenti del D.P.R. 207/2010;
- b) fornire al concessionario le dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 o dichiarazione sostitutiva redatta da professionista iscritto all'albo;
- c) fornire al concessionario l'elenco dei nominativi degli utenti che pagano il canone delle lampade votive ed il relativo indirizzo;
- d) astenersi dall'eseguire direttamente interventi sulle attrezzature e sugli impianti affidati in gestione al concessionario;
- e) a non consentire ad altri soggetti l'esercizio delle attività oggetto della presente concessione in quanto il concessionario, per l'intera durata del contratto, ne ha l'esclusiva;
- f) riconoscere al concessionario il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino della funzionalità del cimitero e degli impianti danneggiati dagli stessi;
- g) farsi carico degli oneri sostenuti dal concessionario per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche degli impianti effettuati in conseguenza di esigenze del concedente stesso;
- h) comunicare con congruo anticipo al concessionario:
 - le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi, acquisendone il relativo parere;
 - l'esecuzione di lavori interferenti con i servizi oggetto della concessione.
- i) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da soggetti incaricati dal concedente:
 - assumere presso il concessionario le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare le attrezzature e gli impianti oggetto di concessione;
 - preavvisare il concessionario dell'inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì della loro natura;
 - segnalare immediatamente al concessionario eventuali danni causati e risarcirli.

In generale il concedente ha l'obbligo di mettere il concessionario nelle condizioni più agevoli per fornire i servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti.

Inoltre il concedente si assume l'impegno di agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del concessionario, con particolare riferimento all'adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei confronti del concessionario, ad espletare le seguenti attività:

- a) esercitare le funzioni ad esso conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo nei confronti del concessionario al fine di assicurare che i livelli e le condizioni dei servizi erogati siano adeguati alle esigenze degli utenti;
- b) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, funzionali all'espletamento dei servizi oggetto di concessione;
- c) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi;
- d) assumere tutte le iniziative opportune per consentire al concessionario l'adempimento, nei tempi strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dal presente capitolato, impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente;
- e) sostenere e favorire l'attività del concessionario attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l'oggetto della concessione.

Articolo 24 - Avviamento

Il concessionario dovrà curare con particolare attenzione ed impegno la fase di avviamento del servizio e a tal fine, dai giorni successivi all'aggiudicazione, potrà prendere coscienza di tutti gli aspetti connessi con la gestione del cimitero al fine di non creare, nella fase di passaggio, disservizi all'utenza.

Articolo 25 - Avvio dell'esecuzione del contratto e consegna degli impianti presenti nel cimitero

L'avvio dell'esecuzione del contratto verrà formalizzata con la redazione di un apposito verbale.

Con il suddetto verbale gli impianti oggetto di concessione saranno consegnati dal concedente al concessionario nello stato di fatto in cui si trovano.

Con il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, stilato in contraddittorio tra il concedente e il concessionario, lo stesso prenderà in carico le attrezzature e gli impianti oggetto di concessione diventando responsabile della custodia e conservazione di tutto quanto ricevuto in consegna.

Il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto dovrà riportare:

- la lettura dei contatori dell'energia elettrica;

Dovranno far parte del predetto verbale di avvio dell'esecuzione del contratto:

- la documentazione tecnica e amministrativa relativa agli impianti presenti nel cimitero posseduta dal concedente;
- la documentazione tecnica, grafica e amministrativa degli impianti posseduta dal concedente;
- la copia dei contratti di fornitura dell'energia elettrica in possesso dell'attuale concessionario;
- la copia delle eventuali polizze assicurative.

In particolare si evidenzia che il concessionario non potrà valere alcuna pretesa verso il concedente in conseguenza delle condizioni in cui si verranno a trovare gli impianti cimiteriali alla data di avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alle condizioni in cui versavano alla data dei sopralluoghi che il concessionario ha effettuato per formulare l'offerta di gara.

Il documento - verbale, in caso di variazioni della consistenza degli stessi a seguito di assegnazione successiva rispetto alla data di sottoscrizione del contratto di concessione, verrà aggiornato contestualmente mediante la redazione di atti aggiuntivi.

Il concessionario dovrà provvedere, entro 5 giorni dall'avvio dell'esecuzione del contratto, alla volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della concessione: qualora per cause non imputabili a sua negligenza la volturazione non potesse avvenire entro il termine stabilito, le fatture verranno liquidate direttamente dal precedente gestore che dovrà essere rimborsato dal concessionario dietro presentazione delle relative fatture.

Qualora il concessionario intenda avvalersi della facoltà di installare sugli impianti ricevuti in consegna apparecchiature diverse da quelle presenti, dovrà garantire l'integrità degli impianti stessi ed accollarsi ogni onere amministrativo conseguente.

Articolo 26 - Riduzione e sospensione del servizio

Il concessionario dovrà erogare i servizi oggetto di concessione con continuità salvo comprovate cause di forza maggiore ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque adottate tutte le misure possibili per ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza del cimitero.

Qualora il concessionario dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma dovrà darne comunicazione al concedente e dovrà adottare, in accordo con lo stesso, tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire agli utenti interessati adeguata e preventiva informazione, ove possibile con preavviso non inferiore a 48 ore.

Articolo 27 - Utilizzo degli impianti elettrici

Il concessionario è tenuto ad utilizzare e destinare gli impianti elettrici oggetto del contratto esclusivamente per la fornitura dell'energia elettrica agli immobili a cui sono asserviti.

Articolo 28 - Modifiche agli impianti cimiteriali

Nel corso della durata del contratto il concessionario è autorizzato a proporre qualsiasi modificazione negli impianti ricevuti in consegna che porti un miglioramento tecnico e tecnologico degli stessi senza riduzione della qualità e quantità del servizio erogato richiedendo esplicito parere al Comune, che dovrà autorizzare in tal senso.

Il concessionario può proporre, nel corso del contratto di gestione, ulteriori interventi di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei consumi energetici, sempre nel rispetto della normative vigenti in materia.

Le modifiche eventualmente autorizzate, ai sensi del comma precedente, saranno eseguite a cura e spese del concessionario con la possibilità per quest'ultimo di chiedere una contribuzione qualora il beneficio vada anche a favore del concedente o dell'utenza .

L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti. Al termine della concessione, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, rientrano nella proprietà del concedente.

Articolo 29 - Verifiche di conformità

Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le verifiche di conformità in corso di esecuzione verranno effettuate con **periodicità semestrale** dal direttore dell'esecuzione del contratto attraverso tutti gli accertamenti e riscontri ritenuti necessari.

Indipendentemente dalla verifiche semestrali, il concedente ha diritto di procedere in qualunque momento alla verifica, in contraddittorio con il concessionario, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti.

Il concessionario dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligato a mettere a disposizione gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche.

Di ciascuna verifica di conformità verrà redatto un processo verbale.

L'ultima verifica assumerà il nome di Verifica di conformità definitiva.

In esito alla verifica di conformità definitiva, il direttore dell'esecuzione del contratto procederà al rilascio del Certificato di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità dovrà essere emesso non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.

A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità, il concedente procederà allo svincolo della cauzione prestata dal concessionario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 30 - Ultimazione delle prestazioni

Lavori di messa a norma

In caso di lavori eseguiti dal concessionario entro 30 giorni dalla scadenza del termine dei lavori il concessionario sarà tenuto a presentare le dichiarazioni di conformità dei lavori di messa a norma e sistemazione degli impianti eseguiti: l'Ufficio Tecnico effettuerà i necessari accertamenti di verifica di conformità, attestando l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Il Certificato di verifica di conformità avrà come allegato un verbale di riconsegna delle attrezzature e degli impianti, redatto in contraddittorio tra il concedente e il concessionario, attraverso il quale le attrezzature e gli impianti oggetto di affidamento, alla fine della concessione, verranno ripresi in consegna dal concedente.

Le attrezzature e gli impianti dovranno essere riconsegnati al concedente nello stesso stato di conservazione e funzionalità in cui si trovavano al momento della consegna iniziale, salvo il normale deperimento per l'uso.

Ai fini della redazione del verbale di riconsegna delle attrezzature e degli impianti, prima della scadenza del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, effettuerà, alla presenza del concessionario, una verifica sullo stato di conservazione e di funzionalità degli impianti cimiteriali.

Nel caso in cui venissero accertate manchevolezze, verrà sospesa la presa in carico degli impianti da parte del concedente e sarà cura ed onere del concessionario provvedere immediatamente all'eliminazione delle manchevolezze riscontrate.

Qualora il concessionario non vi ottemperasse nei modi e nei tempi previsti dal verbale di sopralluogo, il concedente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a tutte spese del concessionario. L'importo dei lavori eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto dalla cauzione di cui all'articolo 11 del presente capitolato.

Nel verbale di riconsegna delle attrezzature e degli impianti saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano le strutture cimiteriali oggetto della concessione.

Al momento della riconsegna, il concessionario consegnerà al concedente tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa alle attrezzature e agli impianti che, viste le prescrizioni del presente capitolato, dovrà essere completa ed aggiornata.

La volturazione dei contratti di fornitura dell'energia elettrica dovrà essere fatta tra il concessionario e la ditta subentrante al servizio di gestione delle attrezzature e degli impianti, o in sua assenza al concedente.

Le spese di volturazione sono a carico del soggetto subentrante.

TITOLO 4 - DISCIPLINE ECONOMICHE DELLA CONCESSIONE

Articolo 31 - Corrispettivo per la remunerazione delle prestazioni

Il concessionario, quale remunerazione del capitale investito e dei servizi erogati, riceverà un corrispettivo dai soggetti fruitori delle lampade votive così determinato:

Importo complessivo presunto della concessione: € 149.074,50 (IVA esclusa) calcolato come segue:

- 2.344 (n. lampade al 31/12/2019) X €. 12,30 Iva esclusa (corrispettivo annuo per ogni lampada) X 5 anni (durata della concessione);

- 30 (n. allacci/anno presunti) X €. 32,79 Iva esclusa (corrispettivo annuo per ogni allaccio) X 5 anni (durata della concessione).

I privati dovranno provvedere anticipatamente, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, al pagamento del corrispettivo delle prestazioni.

Articolo 32 - Canone di concessione

Il concessionario dovrà corrispondere, entro il 31 marzo di ciascun anno, al concedente il canone annuale offerto in sede di gara, in rialzo alla base d'asta fissata al 15% del corrispettivo dell'anno precedente.

Articolo 33 - Adeguamento delle tariffe

L'adeguamento della tariffa applicata ai privati potrà essere effettuato annualmente, su richiesta del concessionario, sulla base della variazione dell'indice ISTAT (Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, indice FOI).

L'adeguamento sarà calcolato per ogni anno solare, con esclusione del primo anno; la prima variazione sarà applicata per l'anno 2021 assumendo la variazione dell'indice registrata fra il mese di dicembre 2019 ed il mese di dicembre 2020 e così per gli anni successivi.

Articolo 34 - Penali

In caso di inadempienze alle obbligazioni contrattuali sarà applicata una penale come di seguito indicato.

Servizio di gestione delle lampade votive

- per l'interruzione del servizio dovuto a cause imputabili alla cattiva conduzione delle attrezzature e degli impianti cimiteriali: € 50,00 per ogni disservizio e per ogni giorno di disservizio;
- per l'incuria nel mantenimento degli impianti cimiteriali: € 50,00 per ogni disservizio e per ogni giorno di disservizio;
- per mancata tenuta ed aggiornamento del registro utenze luci votive: € 100,00 per ogni disservizio;
- per ritardi nei tempi di intervento di cui all'art.16: € 10,00 per ogni ora di ritardo;
- per la mancata attivazione e pubblicizzazione del servizio di reperibilità di cui all'art.16: € 500,00;
- per inefficienze nel servizio di reperibilità: € 50,00 per ogni caso accertato;

Nel caso venissero riscontrate altre inadempienze nell'espletamento dei servizi oggetto della concessione verrà addebitata una penale da € 100,00 a € 1.000,00, a discrezione del concedente graduata a seconda della gravità dell'inadempienza, per ogni inadempienza accertata.

Si rinvia all'art. 39 per ogni altra causa di risoluzione della concessione.

Resta salvo il diritto per il concedente al risarcimento degli eventuali maggiori danni che dal ritardo del concessionario dovessero derivare.

Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al concessionario per iscritto.

Il concessionario dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a

giudizio del concedente ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

L'ammontare delle penalità applicate al concessionario, qualora venissero respinte le controdeduzioni dello stesso, dovranno essere oggetto di apposito versamento da effettuare, a cura del concessionario, nelle casse del concedente.

Qualora il concessionario non effettuasse il versamento entro 30 giorni dalla richiesta, il concedente si rivarrà sulla cauzione di cui all'art. 11 del presente capitolato; in quest'ultimo caso, il concessionario è obbligato a reintegrare la stessa tramite la produzione, entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta, di una nuova fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari a quello escusso dal concedente.

TITOLO 5 - DISCIPLINE AMMINISTRATIVE DELLA CONCESSIONE

Articolo 35 - Appalto a terzi

Tutte le prestazioni devono essere eseguite direttamente dal concessionario, fatta salva l'eventuale esecuzione di lavori che dovranno essere affidate ad un soggetto in possesso di qualificazione SOA nella categoria OS30.

Articolo 36 - Interruzione anticipata della concessione

In qualsiasi caso di interruzione anticipata della concessione (per disposizioni di legge, per risoluzione, ecc.), il concessionario dovrà restituire al concedente i beni, le strutture e gli impianti dati in uso per la gestione del servizio e/o realizzati nel periodo di espletamento della gestione stessa entro novanta giorni dalla richiesta.

In tal caso il concedente dovrà saldare le quote capitale delle annualità rimanenti inerenti gli interventi di realizzazione delle nuove automazioni ai cancelli, al netto degli oneri finanziari, in cui il costo di riferimento è desumibile dal costo indicato nel progetto definitivo presentato in sede di gara. Diversamente saranno liquidate solo le quote relative a quanto realmente eseguito ricavabile dal verbale di consistenza all'atto della presa in carico delle strutture cimiteriali da parte del concedente.

Il concessionario dovrà comunque garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla restituzione delle attrezzature e degli impianti cimiteriali.

Articolo 37 - Cessione della concessione

È vietata la cessione anche parziale della concessione.

Articolo 38 - Recesso dalla concessione

Il concedente si riserva la facoltà di recedere dalla concessione, in tutto o in parte, e in qualunque momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse ivi compreso l'individuazione di una diversa modalità di gestione.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. che dovrà pervenire almeno 150 giorni prima della data del recesso.

In tal caso il concedente si obbliga a pagare al concessionario un indennizzo corrispondente a quanto segue:

- il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- gli eventuali costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso;
- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle eventuali opere previste da eseguire nei primi due anni della concessione e della parte del servizio ancora da gestire valutata nella misura del 10% del valore della gestione dell'anno in cui viene esercitata l'opzione di recesso. Non verranno riconosciuti indennizzi per il restante periodo della concessione.

Articolo 39 - Risoluzione della concessione

La concessione è risolta al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il concedente ha altresì la facoltà di risolvere la concessione, mediante lettera raccomandata con la quale il Comune di Gambettola formula la contestazione degli addebiti al concessionario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione delle prestazioni;
- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle prestazioni;
- cessione in tutto o in parte della concessione a terzi, al di fuori di quanto previsto all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
- mancato rispetto delle tariffe da applicare agli utenti delle lampade votive;

- ripetute inadempienze verso gli utenti;
- inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute dei lavoratori e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- gravi inadempienze agli obblighi del presente capitolato, oltre quanto già descritto ai commi ed articoli precedenti, trascuratezza nella gestione, collaudi non eseguiti, persistente mancata manutenzione degli impianti, dolo o malafede nell'applicazione di quanto stabilito dal capitolato e comunque in modo tale comprometterne le finalità;
- gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità del cimitero e il suo conseguente normale esercizio;
- mancato o ritardato (oltre 30 giorni) pagamento del canone al Comune di Gambettola.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero in caso di mancata risposta del concessionario entro il termine assegnato, il concedente dispone la risoluzione della concessione.

La concessione è, altresì, risolta in caso di perdita da parte del concedente dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In caso di risoluzione il concedente procederà all'escussione della cauzione prestata.

Saranno poste a carico del concessionario inadempiente o fallito ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

Articolo 40 - Risoluzione delle controversie

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della concessione, che non si sia potuto risolvere bonariamente, è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Forlì ed è esclusa la competenza arbitrale.